

Genova, 13 maggio 2019

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7/2019

OGGETTO: DECRETO CRESCITA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

1 PREMESSA

Facendo seguito alla nostra circolare n. 6/2019 relativa alle novità introdotte dall'art. 1 co. 125 della L. 4.8.2017 n. 124 in materia di obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, vengono analizzate di seguito le modifiche apportate alla disciplina in esame dal DL 30.04.2019 n. 34, c.d. "Decreto Crescita".

L'articolo 35 del Decreto Crescita introduce una riformulazione della disciplina, chiarendo in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione.

2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La disciplina in esame si applica alle:

- associazioni di protezione ambientale;
- associazioni dei consumatori;
- altre associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri;
- imprese.

Il Decreto Crescita chiarisce che le prime quattro tipologie di soggetti elencati (di seguito indicati come enti non commerciali) devono adempiere all'obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

Per quanto riguarda le imprese, il nuovo comma 125 bis indica che l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato

riguarda tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese. Tuttavia, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno. La Relazione illustrativa e tecnica del decreto chiarisce che la norma trova prima applicazione con i bilanci relativi all'esercizio 2018 e che le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30 giugno 2019.

3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*” effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

Viene quindi confermato che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Al tempo stesso, il nuovo testo contiene alcune precisazioni che risolvono i maggiori dubbi interpretativi generati dalla precedente formulazione.

La prima importante novità è che sono esclusi dalla disciplina in esame i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina di trasparenza è quindi concentrata sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

La seconda novità consiste nell'aver chiarito che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto, oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

4 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

5 SANZIONI

Altre importanti novità riguardano il regime sanzionatorio. Anzitutto il nuovo comma 125-ter precisa che l'inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni sia per i soggetti di cui al comma 125 (associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali) sia per quelli di cui al comma 125-bis (imprese). Si tratta di una svolta rispetto alla precedente disciplina che, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, escludeva l'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei soggetti caratterizzati dall'assenza del fine di lucro.



Inoltre, rispetto alla precedente formulazione che prevedeva come sanzione la restituzione delle somme ricevute, il nuovo comma 125-ter stabilisce che la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. Solo qualora l'inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l'ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi. Viene altresì chiarito che il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l'amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Infine, il nuovo comma 125-ter fissa al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale l'inosservanza degli obblighi comporta l'irrogazione della sanzione.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

